



L'obbligo giuridico di formazione e informazione in capo al datore di lavoro

«Quando la sicurezza sulla strada è anche sicurezza sul lavoro»
16 maggio 2023 - Firenze

Avv. Petra D'Andrea



Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 obiettivo "zero vittime", tra le Premesse si legge:

«L. che tra il 40 e il 60 % di tutti gli incidenti mortali legati al lavoro sono incidenti stradali che si verificano durante l'orario di lavoro o negli spostamenti casa-lavoro; che la stanchezza dei conducenti è un fenomeno comune sulle strade dell'UE»

L'incidenza degli infortuni stradali sul totale delle denunce di infortunio mortale è passata:

- dal 41,5% del 2014 al 46,1% del 2018

Fonte LA STRADA PER LA SICUREZZA INAIL– 2019

- dal 36,2% del 2019 al 35% nel 2022

Fonte ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI INAIL – 2023

In materia di **tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro**, il quadro legislativo di riferimento della normativa di prevenzione è costituito:

- **D.lgs. 81/2008 - T.U. sulla sicurezza sul lavoro**
- Art. 2087 c.c., c.d. norma di chiusura del sistema di prevenzione e sicurezza (L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro)
- numerosi altri documenti, nazionali e internazionali (materie concorrenti UE –Stati membri, art. 153 TFUE)
- in tema di **sicurezza stradale** si aggiunge **D.lgs. n. 285/1992 - Codice della strada**

T.U. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro

Art. 2 Definizioni

rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

(segue)

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Art. 15 T.U. 81/2008, il datore deve provvedere, tra l'altro, alla:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- programmazione della prevenzione
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo
- informazione, formazione e addestramento

Art. 16 T.U. 81/2008, il datore può delegare una serie di funzioni

!!! Art. 17 T.U. 81/2008, il datore **NON** può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

Obblighi informativi, art. 36 T.U. 81/2008: informazione deve essere **adeguata**

Obblighi formativi e di addestramento, art. 37 T.U. 81/2008: formazione deve essere **sufficiente ed adeguata**, anche rispetto alle conoscenze linguistiche

La formazione/informazione:

- è considerata orario di lavoro
- deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento, cambiamento di mansioni, ecc.
- deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

!!! **Art. 19** T.U. 81/2008 anche i **lavoratori** hanno degli **obblighi**:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- osservare le disposizioni e le istruzioni
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro (mezzi di trasporto)
- segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
- sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori hanno la possibilità di eleggere un loro **rappresentante per la sicurezza (RLS)**, che ha funzioni di consultazione, di formazione/informazione, di promozione, di partecipazione, controllo

Nel T.U. 81/2008 **MANCA** un espresso riferimento al c.d. **rischio stradale/rischio strada**, a differenza del caso di tanti altri rischi (es. chimici, biologici)

Infortunio in itinere: che si verifica nel «**normale percorso**» di andata e ritorno abitazione-lavoro o che collega due luoghi di lavoro (Introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, che ha mod. art. 2 T.U. 1124/1965)

!!! con mezzo o senza mezzo, tutti avvengono sulla pubblica via

Infortunio in occasione di lavoro, con mezzo di trasporto su strada: che coinvolge lavoratori che prestano l'attività lavorativa sui mezzi di trasporto (autisti addetti al trasporto merci o persone) e lavoratori che usano su strada veicoli aziendali per effettuare spostamenti con finalità lavorative durante l'attività

Ma, laddove la strada è un luogo di lavoro e il veicolo è una attrezzatura di lavoro, allora l'approccio deve essere uguale a quello previsto per gli altri rischi, in termini di valutazione, di prevenzione, di pianificazione e di formazione e informazione dei lavoratori.

Dai dati emerge che il rischio stradale è purtroppo uno dei rischi preminenti, ha una incidenza importante, ma dalle aziende e nei rispettivi DVR è spesso sottostimato o comunque non valutato a sufficienza, anche per la difficoltà che presenta (tanti elementi di interferenza)

CRITICITÀ della valutazione del «rischio stradale»

Quattro componenti principali in un equilibrio dinamico tra loro:

- **Persone/lavoratori**: necessitano di una corretta formazione, addestramento, condizioni fisiche adeguate a guidare in sicurezza e preparazione alle emergenze
- **Veicoli**: devono rispettare le condizioni di sicurezza, le disposizioni in tema di manutenzione, i requisiti ergonomici e la corretta conservazione degli equipaggiamenti
- **Infrastrutture**: sulla quali può intervenire solo controllando la programmazione dei percorsi, del tempo e della distanza
- **Ambiente**: impossibile controllare le variazioni (variazioni meteorologiche, le condizioni di traffico ecc.)

In quest'ottica, le imprese dovrebbero procedere con:

- valutazione del rischio stradale all'interno del DVR
- programma di informazione, formazione ed aggiornamento per quei lavoratori che utilizzano veicoli per lavoro, al di là degli obblighi previsti dal Codice della Strada (**corsi di guida sicura**)
- istituzione di un registro per annotare tutti i sinistri stradali (dinamica)
- gestione veicoli, schede di manutenzione e di revisione dei mezzi
- gestione delle operazioni di carico e scarico per la corretta movimentazione dei carichi e i documenti che regolamentano la cooperazione con gli altri soggetti

!!! Ricordo che esiste la **UNI ISO 39001** Certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale

Nei **giudizi di responsabilità civili:**

In generale: la **COLPA del lavoratore** (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, **SALVO CHE** si tratti di **comportamenti abnormi** tenuti dal lavoratore (c.d. «rischio elettivo»)

Sulla strada: il comportamento colposo del lavoratore è valutato con maggior rigore e **comportamenti di per sé non abnormi**, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza possono interrompere il nesso causale rischio/sinistro: ne consegue che la **violazione di norme fondamentali del codice della strada PUÒ integrare o escludere** il nesso di causalità tra attività lavorativa protetta ed evento

(a mero titolo esemplificativo...)

Cass. Civ. sez. lav., n. 27916/2019

Fatto: un sinistro stradale in cui ha perso la vita un lavoratore dipendente, impegnato nel trasporto di merci con un mezzo aziendale

Emergeva che il mezzo stava procedendo ad una **a velocità non moderata, calcolata sui 70 km/h prossima a quella di ribaltamento, su strada curvilinea, con sovraccarico di merce** e con **pneumatici lisci**

Tali ultime circostanze risultavano irrilevanti nella causazione del sinistro con conseguente esclusione della responsabilità datoriale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Avv. Petra D'Andrea

petradandrea@fdavvocati.com

FD AVVOCATI
STUDIO LEGALE